



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

di Ansaldo Marco e Bolla Antonella

ALBA - Via San Paolo n. 3/A – tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 – tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: circolare informativa del mese di Giugno 2008.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e tributario.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Nella sezione “approfondimenti” del nostro sito sono inoltre disponibili i seguenti documenti:



DETAZZAZIONE DEGLI STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITA'

<http://www.ansaldiassociati.it/allegati/news/Detassazione%20degli%20straordinari.pdf>



SPESE DETRAIBILI AL 55% PER LE IMPRESE

<http://www.ansaldiassociati.it/web/approfondimenti.asp>

NOVITA' LAVORO

INFORTUNI DI UN GIORNO: MODULO PER LE COMUNICAZIONI STATISTICHE.

Sia l'Ipsema che l'Inail hanno predisposto il modulo per la comunicazione degli infortuni che comportano almeno un giorno di assenza dal lavoro, escluso quello dell'evento. Si ricorda che tale obbligo è stato inserito con decorrenza dal 15 maggio 2008 dal nuovo Testo unico Sicurezza.

Al fine di permetterci di assolvere il nuovo adempimento si pregano i Signori clienti, una volta venuti a conoscenza dell'infortunio, di comunicarlo con sollecitudine allo studio.

LE SANZIONI SULLA TENUTA DEI LIBRI OBBLIGATORI

Il Ministero del lavoro, con le lettere circolari del 18 aprile e del 2 maggio 2008, ha diramato importanti chiarimenti riguardo all'applicazione delle sanzioni alle violazioni relative alla tenuta e alle registrazioni nei libri obbligatori del lavoro, in particolare il libro matricola e il libro paga, sezione presenze. Le nuove indicazioni vanno a sostituire tutte le precedenti istruzioni diffuse, anche recentemente, dallo stesso Ministero.

Riguardo alle registrazioni sul libro matricola, il personale ispettivo potrà contestare una singola violazione per ogni registrazione omessa, riferita al singolo lavoratore, prima dell'inizio della prestazione, ovvero per ogni successivo errore nelle scritturazioni, sempre per singolo lavoratore.

Pertanto, nel primo caso, si avranno tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto dell'omissione, nel secondo tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle scritturazioni inesatte, a prescindere dal numero delle inesattezze riscontrate.

La stessa logica è riproposta dal Ministero per il libro paga – sezione presenze: l'obbligo di legge è violato “in relazione a ciascun dipendente per il quale il datore di lavoro non iscriva l'orario da questi effettuato il giorno antecedente (o nel maggior arco temporale previsto dalla legge) e sussistono tanti illeciti quanti sono i lavoratori oggetto delle omesse o inesatte registrazioni, a prescindere dal numero delle infrazioni riferite al medesimo lavoratore.

Gli ispettori del lavoro, nell'irrogazione della sanzione amministrativa mediante ordinanza ingiunzione, devono comunque applicare l'art. 8 della L. 689/81, in base al quale il datore di lavoro che commette più violazioni con un'unica azione, ovvero con più azioni commette la violazione della stessa norma, è sanzionato con la sanzione più grave aumentata fino al triplo. Si coglie l'occasione, infine, per riepilogare le sanzioni in materia di tenuta dei libri obbligatori.

Violazione	Sanzione	
	Minimo	Massimo
Omessa istituzione del libro matricola o mancata esibizione in sede di visita ispettiva	€ 4.000	€ 12.000
Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta registrazione nel libro matricola	€ 125	€ 770
Mancata registrazione relativa agli ANF nel libro matricola	€ 255	€ 2.580
Omessa istituzione del libro paga o mancata esibizione in sede di visita ispettiva	€ 4.000	€ 12.000
Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta registrazione nel libro paga	€ 125	€ 770
Mancata registrazione relativa agli ANF nel libro paga	€ 255	€ 2.580
Rimozione dal luogo di lavoro, omessa o inesatta registrazione nel libro paga	€ 125	€ 770
Mancata consegna a dipendenti e parasubordinati del prospetto paga	€ 125	€ 770

UTILIZZO RESIDUO FERIE 2006 ENTRO IL 30 GIUGNO 2008

Dato l'approssimarsi del periodo estivo, vogliamo ricordare ai Signori clienti che in base alla disciplina sull'orario di lavoro, (decreto legislativo n. 66/2003 così come modificato dal decreto legislativo n. 213/2004) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva che può prevedere un periodo maggiore.

Tale periodo, a precisa richiesta del lavoratore, va goduto per almeno due settimane consecutive, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.

Ne consegue che entro il 30 giugno 2008 dovranno essere fruite le giornate di ferie relative al periodo minimo maturate nell'anno 2006, pena una sanzione amministrativa fissata in misura da 130,00 a 780,00 euro a carico del datore di lavoro.

Riepilogando il datore di lavoro deve:

- permettere ai propri dipendenti di fruire le ferie almeno per due settimane consecutive, se richiesto dallo stesso dipendente;
- consentire la fruizione delle restanti giornate di ferie relative al periodo minimo maturato nell'anno 2006.

Si ricorda inoltre, che il periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

LAVORO ACCESSORIO NEL 2008 SOLO PER LA VENDEMMIA.

E' stato pubblicato il Decreto Ministeriale che permette, in fase sperimentale per il solo anno 2008 ed esclusivamente nel settore della vendemmia, di utilizzare le prestazioni lavorative occasionali di tipo accessorio con studenti e pensionati. Tali prestazioni consistono in attività lavorative di natura occasionale, la cui remunerazione avviene attraverso l'acquisto di "buoni" del valore nominale di 10,00 euro.

Il datore di lavoro che vuole ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio deve acquistare, presso le rivendite autorizzate, uno o più carnet di buoni; questi ultimi saranno utilizzati per pagare il prestatore di lavoro che, a sua volta, li riscuoterà presso il concessionario del servizio. Il compenso è esente da imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupazione. Il concessionario (nella fase di prima attuazione sarà lo stesso Inps) provvederà al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale ed effettuerà per suo conto il versamento dei contributi sia previdenziali, nella misura del 13% del valore nominale del buono, sia assicurativi, nella misura del 7%; tratterrà, inoltre, l'importo per il rimborso delle sue spese, nella misura del 5% del valore nominale del buono.

E' importante ricordare che i datori di lavoro sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione - a pena di restituzione all'INAIL dell'ammontare delle prestazioni eventualmente erogate in caso d'infortunio - a comunicare all'Istituto per via telematica o tramite call center i seguenti dati:

- dati anagrafici e codice fiscale del datore di lavoro
- dati anagrafici e codice fiscale del prestatore di lavoro
- luogo di svolgimento dei lavori
- durata presunta dell'attività lavorativa.

Si sottolinea, infine, che tali prestazioni, rese a favore di un singolo beneficiario, non possono superare il tetto di spesa di 10.000,00 euro.

NOVITA' FISCALI

DETAZZAZIONE DEGLI STRAORDINARI E PREMI DI PRODUTTIVITA'

Il D.L. n.93 del 27 maggio 2008, pubblicato nella G.U. 28 maggio 2008 n.124, introduce in via sperimentale un'imposta sostitutiva del 10%, in sostituzione dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali, da applicarsi agli elementi della retribuzione legati alla produttività.

Tra le novità introdotte dal D.L. n.93 del 27 maggio 2008, in materia di "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie", l'art. 2 prevede, in via sperimentale, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali pari al 10% per il periodo 1 luglio 2008 – 31 dicembre 2008, entro il limite di 3.000 euro lordi.

ABOLIZIONE DELL'ICI SULLA PRIMA CASA

Il D.L. n.93 del 27 maggio 2008, pubblicato nella G.U. 28 maggio 2008 n.124, ha approvato l'abolizione dell'Imposta comunale sugli immobili per tutte le abitazioni prima casa, incluse le pertinenze (garage, cantine e soffitte), escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A9 e A10.

L'abolizione ha efficacia immediata, già a partire, pertanto, dalla prossima scadenza di giugno (per l'acconto 2008).

ADEMPIMENTI PRATICI

DOMANDE DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: PERIODO 1/07/2008 - 30/06/2009

Verranno distribuiti nel corrente mese di giugno i modelli ANF/DIP già compilati con i dati in ns. possesso, gli stessi dovranno essere restituiti allo studio FIRMATI, DATATI E COMPILATI:

- ✓ DAL RICHIEDENTE L'ASSEGNO: sempre al quadro E, nonché nell'ultimo riquadro, inerente alla privacy; al quadro H in caso di eventuali comunicazioni;
- ✓ DAL CONIUGE DEL RICHIEDENTE: sempre al quadro F; solo allorché il coniuge richieda il pagamento dell'assegno, sarà compilato e firmato anche il quadro G;
- ✓ DALLA DITTA: nel riquadro riservato al datore di lavoro, negli spazi DATA e FIRMA (ditta).

Al modello firmato devono essere ALLEGATI:

- ✓ Copia dei redditi dell'anno 2007 (CUD e/o UNICO/730 e/o redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva del richiedente e di tutti i familiari elencati nel quadro C del modello stesso e costituenti il nucleo familiare);
- ✓ Copia del codice fiscale del coniuge e/o figli e/o familiari solo se non già riportato nel quadro C;
- ✓ Stato di famiglia del richiedente e dei suoi familiari (nel caso in cui gli stessi non convivano con il richiedente) con indicata la relazione di parentela (il certificato va rinnovato ogni volta in cui si verifichi una variazione nella situazione familiare a suo tempo dichiarata ed il termine entro cui presentare il mod. ANF/DIP inerente alla variazione è di 30 gg dal verificarsi della stessa);
- ✓ Eventuali autorizzazioni INPS (Mod. ANF. 43) laddove necessarie e non già in possesso dello studio.

ADEMPIMENTI DERIVANTI DALL'ASSISTENZA FISCALE.

A partire dal mese di luglio (busta paga di giugno) inizieranno i conguagli relativi ai rimborsi ed alle trattenute delle somme dovute dai dipendenti e dai collaboratori in base alle risultanze della dichiarazione dei redditi modello 730.

Al fine di permetterci di procedere tempestivamente alle opportune operazioni, invitiamo i sig. clienti ad inoltrare al più presto al ns. studio i modelli 730/4 eventualmente ricevuti dai CAF per l'assistenza fiscale prestata a favore dei loro dipendenti.

INVIO DEL MODELLO 770/2007 - SEMPLIFICATO.

Nel corso del mese di giugno richiederemo alla gentile clientela la sottoscrizione del modello 770/2008 - Semplificato trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate.

La sottoscrizione nel campo firma dovrà avvenire a cura:

- dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto,
- dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo, nel caso dei condomini.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
- dal presidente del Collegio sindacale (in tal caso va indicato il codice 3).

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

I clienti interessati potranno richiedere il formato elettronico PDF del modello 770 semplificato.

CORSI: TUTOR APPRENDISTI.

In base alla normativa regionale in materia di Apprendistato ed in particolare sulla formazione del TUTOR ogni apprendista, sia che frequenti le 120 ore presso un centro di formazione, e sia che la sua Azienda decida di ricorrere alla formazione interna (sempre che ne abbia i requisiti e la convenienza), deve essere seguito da un TUTOR che deve acquisire questa qualifica con un percorso di auto-formazione seguendo una procedura ideata dalla Regione Piemonte.

Tramite la nostra associazione ANCL abbiamo visionato tutto il percorso formativo e siamo oggi in grado di proporlo con le seguenti modalità:

- Sede dei corsi: via Acqui, n. 17 ALBA, presso la sede dell'associazione Forum;
- Orario serale: una serata dalle 20.30 alle 23.30;
- Costo: € 60+Iva

Chi fosse interessato è pregato di segnalarlo allo studio.



Equilibrio nell'intermediazione.

Se stai cercando del personale per la tua azienda puoi contattarci all'indirizzo selezione@ansaldiassociati.it o telefonare al nostro studio e chiedere del dr. Davide Rossi, responsabile del servizio di ricerca e selezione.

Consulenti del Lavoro: protagonisti, oggi, nel mercato del lavoro

<p>I Consulenti del Lavoro, a seguito della Legge Biagi, operano concretamente nei nuovi ambiti dell'intermediazione fra domanda e offerta di lavoro, della ricerca, selezione e ricollocazione delle risorse umane, attraverso la Fondazione Consulenti per il Lavoro. La Fondazione è la vera e propria Agenzia per il Lavoro del mondo professionale: un grande partner per aziende e lavoratori, in grado di assistere, organizzare, formare e gestire il lavoro, con la garanzia del</p>		<p>massimo rispetto delle esigenze delle parti. L'attività d'intermediazione mette in contatto due realtà: quella di chi cerca occupazione o una migliore qualifica con quella dei datori di lavoro che hanno necessità di individuare le giuste risorse. La competenza, la riservatezza e l'affidabilità di oltre 20.000 Studi professionali si coniugano con l'obiettivo di migliorare le capacità del sistema-Paese nel creare nuove, più eque e più convenienti opportunità di occupazione.</p>
--	---	---

Il Calendario delle scadenze dal 1 al 30 giugno 2008

Ricordiamo ai Signori clienti le principali scadenze del mese segnalando che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

10 giugno martedì	AZIONI POSITIVE DOMANDE DI FINANZIAMENTO	<i>Termine per la presentazione delle domande d'ammissione ai finanziamenti in favore delle aziende che applicano accordi contrattuali volti a conciliare l'assistenza ai figli con l'attività lavorativa.</i>
16 giugno lunedì	IRPEF VERSAMENTO RITENUTE SOSTITUTI D'IMPOSTA	<i>Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.</i>
	IRPEF VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI SOSTITUTI D'IMPOSTA	<i>Versamento in unica soluzione o in forma rateale delle addizionali regionali e comunali trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.</i>
	IRPEF VERSAMENTO ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE SOSTITUTI D'IMPOSTA	<i>Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.</i>
	UNICO 2008 VERSAMENTO	<i>Versamento in unica soluzione o come 1° rata, delle imposte a titolo di saldo 2007 e primo acconto 2008, risultanti dalla dichiarazione – mod. Unico 2008 – Persone fisiche e Società di persone, senza alcuna maggiorazione.</i>
	IVA CONTRIBUENTI MENSILI	<i>Versamento dell'IVA a debito relativa al mese precedente (minimo di 25,83 Euro);</i>

<p>16 giugno lunedì</p>	<p>CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA</p>	<p>Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.</p>
	<p>CONTRIBUTI ENPALS VERSAMENTO</p>	<p>Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
	<p>CONTRIBUTI INPS DATORI DI LAVORO</p>	<p>Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.</p>
	<p>CONTRIBUTI INPS DATORI DI LAVORO AGRICOLO</p>	<p><i>Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al 4° trimestre 2007.</i></p>
	<p>CONTRIBUTI INPS GESTIONE SEPARATA LAVORATORI AUTONOMI</p>	<p><i>Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dei contributi dovuti dai professionisti tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata dei lavoratori autonomi, a titolo di saldo dell'anno precedente e di primo acconto dell'anno in corso, senza alcuna maggiorazione.</i></p>
	<p>CONTRIBUTI INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</p>	<p><i>Versamento, in unica soluzione o come 1° rata, dei contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale, in base alla dichiarazione dei redditi, a titolo di saldo dell'anno precedente e di primo acconto dell'anno in corso, senza alcuna maggiorazione.</i></p>
<p>25 giugno mercoledì</p>	<p>CONTRIBUTI ENPALS DENUNCIA MENSILE</p>	<p>Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.</p>
<p>30 giugno lunedì</p>	<p>INPS VERSAMENTI VOLONTARI</p>	<p><i>Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 1° trimestre 2008.</i></p>